

**ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - Corte di Cassazione Sez. 3,
Sentenza n. 20596 del 04/10/2010**

Espropriazione di crediti - Pignoramenti successivi in base al medesimo titolo esecutivo -
Rilascio di una seconda copia in forma esecutiva - Necessità - Esclusione.

Nell'espropriazione di crediti presso terzi, il creditore non ha l'obbligo di consegnare materialmente all'ufficiale giudiziario il titolo esecutivo, essendo sufficiente la mera esibizione di esso. Ne consegue che il creditore, dopo avere proceduto ad un primo pignoramento presso terzi, può successivamente pignorare un ulteriore credito del proprio debitore esibendo all'ufficiale giudiziario il medesimo titolo esecutivo, e senza necessità di munirsi di una seconda copia in forma esecutiva di quest'ultimo.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20596 del 04/10/2010